

NUOVO STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE HISTORICA LUCENSE" (A.P.S. - E.T.S.)

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO.

ART. 1 Il presente Statuto modifica e sostituisce lo Statuto in vigore dal 2008 originato dall'Atto Costitutivo della Associazione di Promozione Sociale Historica Lucense stipulato in data 29 Dicembre 2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca al n°3731 serie III del 30 Giugno 2008, e dalla Determinazione di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n° 66 del 3/7/2008 della Provincia di Lucca – protocollo 8 luglio 2008 N13 D 2 167320, oltre che dalle verifiche annuali di conformità previsti dalle normative vigenti. L'Associazione è iscritta tra le Associazioni di Ricostruzione Storica dell'Elenco Regionale delle Associazioni di Rievocazione e Ricostruzione Storica della Toscana di cui alla Legge Regionale Toscana 5/2012 - delibere della Giunta Regionale 1120 dell'11 Dicembre 2012 e 182 del 10 Marzo 2014, e al Registro delle Associazioni del Comune di Lucca con deliberazione di Giunta n° 361 del 7/7/2009.

In conseguenza di ciò, e in continuità di tempo e di attività, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n° 2117 del 3 Luglio 2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), risulta costituita l' Associazione di

promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE HISTORICA LUCENSE E.T.S.-A.P.S."** d'ora in poi denominata "Associazione".

ART. 2 L' Associazione ha sede legale in Lucca e ha durata illimitata.

ART. 3 L' Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell' Associazione, (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 L' Associazione, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, loro familiari o terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'associazione organizza e partecipa a interventi di carattere culturale di studio e ricerca, drammatizzazione, didattica, attività rievocativa e ricostruttiva relativa ai più svariati aspetti della vita civile e militare delle epoche

passate.

ASSOCIATI

ART. 5 Possono far parte dell' Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall' Associazione per il raggiungimento delle stesse. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività, diverse a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale: realizzazione, scrittura e stesura, ai fini di pubblicazione e vendita per autofinanziamento e raggiungimento dei fini statuari, di relazioni, scritti, opere letterarie, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; attività di realizzazione, ed eventuale vendita ai fini di autofinanziamento, di manufatti propri di epoche passate; attività di organizzazione, co-organizzazione, effettuazione di Eventi di carattere storico-rievocativo-ricostruttivo e partecipazione a Eventi su richiesta di terzi soggetti pubblici e privati. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze con le modalità stabilite nello Statuto e regolamentari deliberate dagli Organi Statutari.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 8 L'associato perde la propria qualifica per i seguenti motivi:

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o mette a rischio la sicurezza propria, di altri associati o di terzi non rispettando, nel corso dell'attività, le normative di sicurezza previste, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 9 Gli organi dell' Associazione sono:

- a. L' Assemblea Generale degli Associati;
- b. L'Organo di Amministrazione;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vicepresidente;
- e. Il Segretario ;
- f. Il Tesoriere.

ART. 10 L' Assemblea Generale Ordinaria degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente e, in ultima istanza, da altro componente dell'Organo di Amministrazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati tramite la delega.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per fax o via informatica o piattaforma web-social, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, se previsto, o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio se previsto, o il rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Inoltre:

- a. approva gli indirizzi generali delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. modifica il presente statuto;
- c. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- d. delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell' Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

ART. 11 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, se previsti, o il Rendiconto di Cassa;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 , nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.

Gli amministratori sono scelti tra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dall'art. 30 comma 6 del CTS. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della compilazione e custodia dei libri sociali oltre che dei verbali relativi alle

deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Sostituisce il Presidente in sua assenza.

ART. 16 Il Tesoriere, che resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale, dei bilanci e della documentazione contabile della Associazione e provvede alle operazioni finanziarie nonché alla organizzazione del drenaggio di risorse, questo anche dietro indicazione delle singole Sezioni.

PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 17 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo patrimoniale dell' Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell' Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle

Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

g. Ogni Socio per svolgere l'attività sociale di rievocazione e/o ricostruzione storica dovrà dotarsi di proprie attrezzature e dotazioni personali individuali in base all'attività e alle deliberazioni e/o regolamenti. L'Organo di Amministrazione potrà prevedere l'acquisto di materiali, attrezzature e dotazioni di proprietà dell'Associazione da affidare ad associati aventi i necessari requisiti per il rispetto delle normative di legge vigenti e della sicurezza e che saranno ritenuti responsabili dell'appropriato utilizzo e conservazione dei materiali ricevuti.

ART. 19 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

ART. 20 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22 Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l' esercizio sociale che va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all' Assemblea Generale, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L' eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell' anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione .

In base alle risorse disponibili,in fase di bilancio preventivo, con copertura completa a consuntivo,alle Sezioni verranno assegnate risorse dal Consiglio Direttivo ,in base alla attività svolta nell'annualità passata e prevista nella successiva. Parte delle risorse saranno destinate in modo vincolato alla copertura delle spese generali di gestione e organizzazione.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L' Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' Associazione stessa.

ART. 24 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

SCIoglimento dell' ASSOCIAZIONE .

ART. 25 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall' Assemblea Generale degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell' Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

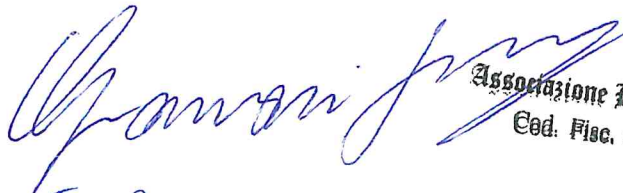
ART. 26 In caso di scioglimento l' Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche - non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL Presidente



Associazione Historica Lucense
Cod. Fisc. 92041220465

Il presente Statuto è composto
di n° 27 articoli

Domenico Turchio

Luigi Pizzi



Adamo Di


Paolo Mancini

Melus Lillo

Pietro Rossi

Idol. Or -

Modiglioli Roberto

